



COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

(Provincia di Trento)

<http://www.comune.navesanrocco.tn.it/>

**RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE DI NAVE SAN ROCCO
APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO NR. 1/2015
(ai sensi dell'art. 1 commi 611 e 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190)**

Premessa:

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."

detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni". Il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società." e stabilisce inoltre che "è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse

generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici." Il successivo comma 28 prevede altresì che "l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27; la delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.". Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013. Disciplina detta materia la legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: "La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house."

Assume rilievo anche l'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, laddove prevede che la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, disciplina gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e organismi strumentali. In data 20 settembre 2012 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali (art. 8, comma 3, lett. e della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27). Con tale documento s'introducono nuove misure per il controllo e il contenimento delle spese delle società controllate dagli enti locali, affermando il principio per il quale le società controllate dagli enti locali devono adottare comportamenti di spesa in linea con l'obiettivo di risanamento della finanza pubblica. A tal fine gli enti locali che controllano le società, anche in via indiretta, devono imporre alle medesime alcune misure di contenimento delle spese indicate nel protocollo. Sono inoltre definite delle direttive per garantire l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività d'indirizzo, vigilanza e controllo idoneo a prevenire e risolvere situazioni patologiche. L'articolo 8, comma 3, della L.P. 27/2010 è stato integrato dalla L.P. 25/2012: le nuove disposizioni prevedono per le aziende speciali e le istituzioni l'applicazione delle direttive e delle misure per il contenimento della spesa destinate alle società in house.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è "assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato da apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet

istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.".

Con decreto del sindaco nr. 1/2015 è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente possedute dal Comune di Nave San Rocco, acquisito agli atti del protocollo informatico PiTre sub n. 1682 del 1 aprile 2015 (Piano 2015).

Il Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti il 2 aprile 2015 (comunicazione nostro protocollo numero 1712) ed è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Nave San Rocco in "Amministrazione-Trasparente" "Enti-controllati" "Società-partecipate",

link: <http://www.comune.navesanrocco.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate>.

La pubblicazione era ed è obbligatoria agli effetti dell'art. 1 comma 1 Legge Regionale 29 ottobre 2014 n.10 e dell'art. 22 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e art. 20 comma 3 del D.lgs. n.39/2013.

Il comma 612 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera di una relazione nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano, la relazione è proposta e quindi sottoscritta dal Sindaco.

Al pari del piano anche la relazione va trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione interessata.

La pubblicazione del piano e della relazione costituiscono obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. e, conseguentemente, è oggetto di accesso civico.

2. Le partecipazioni societarie del Comune di Nave San Rocco

Il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dell'anno 2015 non prevede dismissioni e presenta il seguente quadro delle partecipazioni societarie del Comune:

- AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE (ASIA)
- AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.
- CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETÀ COOPERATIVA
- DOLOMITI ENERGIA SPA
- INFORMATICA TARENTINA S.P.A.
- TARENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

Tabella riepilogativa e aggiornata delle partecipazioni societarie del Comune di Nave San Rocco:

RAGIONE SOCIALE	DATA INIZIO	% PARTECIPAZIONE	FINALITÀ
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE ASIA Consorzio-Azienda	27/10/1995	1,569	Gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e la pulizia delle aree pubbliche e la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. nota: le quote di partecipazione rappresentano il peso di ciascun comune nell'ambito delle decisioni assembleari di ASIA. Il Consorzio-Azienda è stato oggetto di rilevazione anche se non ha operato la trasformazione in Società.
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.p.A. AIR	01/01/2015	0,009	gestione del servizio idrico integrato e, dall'anno 2016, gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune.
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	09/07/1996	0,42	La società assicura ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune. Il ruolo e le funzioni del Consorzio dei Comuni Trentini, a partire dall'anno 2006, hanno subito una significativa ed importante integrazione dovuta all'istituzione, con L.P. 15 giugno 2005 n. 7, del Consiglio delle autonomie locali (istituito in attuazione dell'art. 123, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3, per assicurare la partecipazione degli Enti

			locali alle scelte di carattere istituzionale, all'attività legislativa ed amministrativa della Provincia Autonoma di Trento) e più precisamente al coinvolgimento del Consorzio dei Comuni Trentini nella gestione degli aspetti legati all'organizzazione e al funzionamento di tale nuovo Organismo di rappresentanza delle Autonomie Locali Trentine.
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	17/04/2001	0,00015	Gestione del servizio di distribuzione del gas naturale in regime di proroga fino all'affidamento a nuovo gestore a seguito della gara per l'unico ambito territoriale di competenza della Provincia autonoma di Trento.
INFORMATICA TRENTINA S.p.A.	20/05/2011	0,0117	Gestione del sistema informatico elettronico provinciale e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi affidati dalla Provincia Autonoma di Trento. Progettazione, sviluppo e manutenzione, commercializzazione e assistenza di software di base e applicativo per la pubblica amministrazione ed imprese
TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	08/05/2008	0,0132	Accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Nave San Rocco.

Sul sito internet del Comune di Nave San Rocco in "Amministrazione-Trasparente" "Enti-controllati" "Società-partecipate", è pubblicato l'elenco delle società e, per ciascuna delle società sono indicate: ragione sociale - misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione - durata dell'impegno - onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione - numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante - risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari - incarichi di amministratore della società e relativo

trattamento economico complessivo – il collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza - Dichiarazione/i di inconfiribilità e incompatibilità degli amministratori comunali.

Dal momento che il Piano 2015 non prevede dismissioni nel corso dell'anno non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione per nessuna delle società sopra indicate.

3. Misure di contenimento delle spese:

Alcuni dei suddetti enti, nello specifico INFORMATICA TRENINA S.P.A. e TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. sono esclusi dal campo di applicazione del citato "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali" 20 settembre 2012 in quanto sono società di sistema partecipate dalla Provincia Autonoma di Trento che detiene la quota maggioritaria e pertanto sono già assoggettate alle direttive impartite dalla Giunta Provinciale (art. 1, comma 1 del protocollo 20.09.2012).

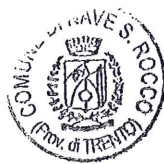
Per il CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI, trova applicazione il comma 6 dell'art. 1 del protocollo, cui si rinvia per relationem.

Le partecipazioni societarie del Comune di Nave San Rocco sono veramente minoritarie pertanto:

- per quanto riguarda l'AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE con deliberazione della giunta comunale numero 47 di data 19/03/2013 è stato individuato nel Comune di Lavis il referente per la concreta attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 e dal protocollo d'intesa del 20 settembre 2012. Con il provvedimento il Comune ha fatto proprio l'atto di indirizzo all'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA), al fine di impegnare gli organi di detti organismi al rispetto delle misure di contenimento della spesa ed esercitare l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economico, finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 e del protocollo d'intesa del 20 settembre 2012;
- Per quanto riguarda DOLOMITI ENERGIA S.P.A., con una partecipazione del Comune di Nave San Rocco al capitale sociale pari allo 0,00015%, l'attività di controllo è svolta dal Comune di Trento, quale ente con partecipazione relativa maggioritaria.
- Per quanto riguarda l'AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A., con una partecipazione del Comune al capitale sociale pari allo 0,009%, con deliberazione della Giunta comunale n. 2 di data 13/01/2015 è stato designato il Comune di Mezzolombardo, che detiene la quota di partecipazione maggiore, quale Ente che svolge le funzioni di capofila ai fini dei suddetti controlli e referenti per l'attuazione del protocollo, approvando gli indirizzi alla società.

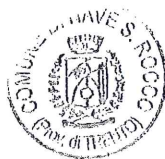
Si evidenzia che gli Enti capofila, possono impegnare, sulla base degli indirizzi dati, gli organi di detti organismi al rispetto delle misure di contenimento della spesa ed esercitare l'attività d'indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economico, finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 e del protocollo d'intesa del 2 settembre 2012, anche in nome e per conto degli altri Comuni.

Dalla sede municipale il 31 marzo 2016, protocollo F-853



Il Sindaco
- dott. Joseph Valer -

Della presente relazione è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella partizione Amministrazione trasparente, e l'invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.



Il Sindaco
- dott. Joseph Valer -